

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE, SEGNALAZIONI ALLA PUBBLICA AUTORITÀ E COMUNICAZIONI CON L'UTENZA

Art. 1 Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento integra il "Codice Etico" ed il "Regolamento interno personale direttivo e docente" in vigore nell'ente ed ha valore, per i lavoratori dipendenti, di codice disciplinare aziendale ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70, sicché dev'essere consegnato a ciascun dipendente ed affisso nei luoghi di lavoro.

1.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per il personale dipendente e non dipendente e la loro violazione espone, quanto ai lavoratori dipendenti, a sanzioni disciplinari nel rispetto del contratto collettivo e della legge sul lavoro, quanto ai lavoratori non dipendenti alle sanzioni civilistiche riferibili alla specifica tipologia di rapporto.

1.3 Il presente Regolamento si applica alle scuole presenti nel territorio dell'Ispettorica per tutti i cicli scolastici.

Art. 2 Norme di comportamento del personale scolastico verso gli alunni

2.1 La punizione fisica di minori non è ammissibile in nessuna circostanza, comprese spinte, strattonamenti, pizzicotti, scuotimenti o altre manifestazioni fisiche non strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni di docenza o di assistenza ai minorenni.

2.2 L'abuso verbale nei confronti di minori o il racconto di barzellette o storie di natura sessuale, in presenza di minori, non può mai essere accettabile. Nel caso sia necessario fare una conversazione su temi di sessualità con un minore, si deve avere una grande attenzione e delicatezza e comunque avvisare preliminarmente la Direzione scolastica.

2.3 Non ci si deve appartare con un minore, al di fuori degli ambienti nei quali si svolge normalmente l'attività scolastica negli orari scolastici. Quando si deve parlare in privato con un minore, è doveroso che questo avvenga in un luogo a ciò predisposto, che non dia nessun motivo di sospetto.

2.4 Per quanto riguarda i viaggi con minori si deve osservare molta prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio su un mezzo di trasporto personale, da solo con un minore. In caso di emergenza, dove sia necessario effettuare un tragitto con un solo minore, si deve informare il genitore o il tutore del minore non appena questo sia possibile.

2.5 Tutti gli alunni, oltre l'orario scolastico, per rimanere a scuola devono essere autorizzati sia dalla Direzione scolastica che dal genitore.

2.6 Non si deve passare un tempo troppo prolungato e, in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori.

2.7 In nessun caso un membro del personale è autorizzato a fornire alcool, tabacco o droghe ai minori o accettarne l'offerta da parte di costoro, il che sarà considerato grave illecito disciplinare.

2.8 Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico inadeguato con gli alunni; ciò non dovrebbe impedire un opportuno contatto nelle situazioni in cui sia necessario far sentire sicurezza e benessere ad un minore.

2.9 Non si deve scattare alcuna foto o ripresa video relativa all'utenza scolastica senza l'autorizzazione della Direzione scolastica, che avrà verificato il relativo consenso dei genitori,

a maggior ragione negli ambienti più a rischio, come spogliatoi, bagni o camere d'albergo nelle gite scolastiche. Gli addetti della scuola, in occasione delle gite scolastiche o in circostanze analoghe, non possono mai introdursi nelle camere se non in presenza di uno stato di necessità, né ospitare nelle proprie camere gli alunni della scuola.

2.10 Nessun addetto della scuola è autorizzato ad adottare interventi disciplinari sugli alunni fuori dei casi previsti dal Regolamento scolastico in vigore, improntato alla tradizione salesiana.

2.11 Non sono tollerati abusi verbali verso gli alunni, come urla, insulti, parole offensive o minacciose, parolacce, volgarità, allusioni sessuali o espressioni maleducate o scurrili.

Art. 3 Criteri per le segnalazioni alla pubblica autorità di fatti relativi agli alunni

3.1 Il personale apicale delle scuole paritarie riveste il ruolo di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.: "Nozione del pubblico ufficiale - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi").

3.2 Ai docenti della scuola paritaria viene riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico.

3.3 Anche gli addetti non docenti delle scuole paritarie possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio, laddove, in ragione della spettanza ad essi di funzioni di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e pulizia dei locali, può dirsi collaborare alla pubblica funzione spettante alla scuola.

3.4 Gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 Cost. principio di legalità e art. 97 Cost. principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione.

3.5 Coloro che hanno l'incarico di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio hanno l'obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), in presenza di un sospetto sufficientemente fondato rispetto alla commissione di reati procedibili d'ufficio (si rimanda al successivo punto del regolamento per l'illustrazione del concetto di "sospetto sufficientemente fondato" e si ricorda che sono procedibili d'ufficio i reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.) o, nei casi più gravi, di concorso o favoreggiamento.

3.6 Diverse sono le modalità di denuncia: poiché al legale rappresentante dell'ente gestore (o soggetto delegato) spetta la rappresentanza esterna della scuola paritaria, i docenti ed in generale gli addetti della scuola assolvono l'obbligo in questione "riferendo" ai superiori gerarchici la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

3.7 Il legale rappresentante (o soggetto delegato) di concerto con tutto il personale, che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve informare l'Organismo di Vigilanza costituito secondo il D. Lgs. 231/01 e denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del

territorio (Polizia di Stato, Carabinieri). La segnalazione può, a seconda dei casi e dell'indicazione dell'OdV, essere presentata ad amministrazioni diverse, che sono tenute a loro volta alla denuncia. Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.

3.8 È da evitare che la denuncia o segnalazione sia preceduta da atti di accertamento o d'indagine, compresi i colloqui, i quali potrebbero comportare un "inquinamento delle prove", poiché l'acquisizione della stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione così come l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria. La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

3.9 Il "sospetto sufficientemente fondato" dal quale sorge l'obbligo di denuncia si forma in base una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il minore o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal minore, disegni ed elaboratori del minore, ecc).
- Notizie allarmanti sul minore o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.
- Presenza di indicatori fisici o psicologico - comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal minore o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

In letteratura si segnala la distinzione tra Segnalazione di Urgenza da parte della scuola (situazioni di "urgenza oggettiva" in cui il minore necessita di una tutela immediata perché in caso contrario sarebbe in pericolo la sua incolumità psico-fisica) e segnalazione qualificata (il minore si trova in una situazione di sospetto abuso che richiede un approfondimento e la valutazione della necessità di tutela ma la situazione sostanzialmente non richiede di agire "nell'immediato" e i professionisti della scuola possono prendersi un tempo congruo di osservazione e di confronto con altri professionisti).

3.10 Il singolo docente o addetto non docente assolve correttamente al proprio obbligo di denuncia segnalando senza ritardo al proprio superiore gerarchico la situazione rilevata, ovvero rappresentandola nelle sedi collegiali previste dall'ordinamento scolastico (es. consiglio di classe o collegio docenti).

3.11 Nell'effettuare una segnalazione occorre seguire le seguenti istruzioni:

- dev'essere scritta e firmata dai professionisti che hanno osservato i segnali di preoccupazione insieme alla firma del responsabile della scuola;
- deve riportare in modo oggettivo quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al minore che ai genitori o alla famiglia;
- deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile;
- non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo;
- dev'essere inviata a chi di competenza (servizi sociali o polizia giudiziaria);
- dev'essere preliminarmente sottoposta alla verifica dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

3.12 La legge non prevede un termine rigido e predeterminato (l'art. 331 c.pp. prevede infatti che la denuncia vada presentata "senza ritardo"); tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio del minore vittima del reato.

3.13 In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è opportuno che la Direzione scolastica

inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.

3.14 La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attenendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

3.15 In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare non si deve convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali.

3.16 La denuncia va effettuata quale che sia l'età dell'autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14): ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Va altresì considerato che il Tribunale dei Minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure amministrative extra-penali.

3.17 Vanno invece segnalate al Servizio Sociale le "situazioni di pregiudizio", definite in letteratura come quelle in cui il minore è in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato.

3.18 In questi casi la Direzione scolastica ha il dovere di segnalare tale situazione al responsabile del Servizio Sociale comunale. In caso di dubbi la segnalazione ai servizi sociali va fatta contestualmente alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 4 Regole da seguire nelle comunicazioni con l'utenza scolastica

4.1 Occorre tenere presente che la comunicazione, soprattutto attraverso gli strumenti digitali che attualmente i minori sono abituati ad utilizzare diffusamente, è strumento potenzialmente molto pericoloso, giacché il contesto informale ed amichevole in cui tale comunicazione si sviluppa può facilmente mettere a repentaglio il ruolo istituzionale che l'educatore è chiamato a ricoprire.

4.2 Anche il legislatore nazionale, seguendo gli orientamenti internazionali, ha adottato rigorose misure finalizzate a contrastare nuovi possibili illeciti realizzabili tramite gli strumenti messi a disposizione dalle attuali tecnologie. Ne è la più significativa testimonianza il nuovo articolo 609 undecies del codice penale, che ha introdotto nell'ordinamento penale italiano il nuovo reato di "Adescamento di minorenni".

L'articolo in questione dispone infatti quanto segue:

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

Si consideri poi che il reato di grooming è un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 tra quegli illeciti che, in caso di condanna di una persona fisica, determinano come ulteriore gravissima conseguenza la possibile responsabilità dell'ente di cui la persona fisica fa parte, addirittura con il rischio della sospensione o della revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative, compresa la parità scolastica, oltre a ingentissime sanzioni economiche.

4.3 Si tenga poi conto che tutte le comunicazioni gestite attraverso la rete Internet o la rete telefonica presentano la caratteristica della tracciabilità, sicché tutto quanto viene espresso in tali forme può facilmente essere acquisito agli atti di un'indagine giudiziaria o anche solo di un'inchiesta mediatica, magari isolando dal contesto complessivo di una comunicazione singole parti di essa, idonee a gettare discredito nei confronti dell'istituzione scolastica e di suoi singoli addetti.

Da tali premesse deriva come logica ed inevitabile conseguenza che il personale in servizio a vario titolo nelle scuole dell'Ispettorato non è in alcun modo autorizzato a comunicare con gli alunni minorenni della scuola tramite social network, WhatsApp, scambi di SMS e di posta elettronica, conversazioni telefoniche personali, se non dietro espressa autorizzazione del proprio superiore gerarchico (il quale ha la responsabilità anche di raccogliere, ove necessario, il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore).

4.4 Lo stesso principio va adottato per la corrispondenza con gli alunni maggiorenni e con le famiglie degli alunni, giacché il codice comportamentale da adottare nelle comunicazioni con l'utenza dev'essere applicato in modo omogeneo per tutte le tipologie di utenza anche a prescindere dal rischio penale. Si evidenzia, peraltro, che è principio inderogabile della scuola paritaria (che gestisce un pubblico servizio) garantire, anche a tutela del principio amministrativo dell'imparzialità del trattamento, che le comunicazioni tra personale della scuola ed utenza avvengano esclusivamente con le forme istituzionali definite dagli organi collegiali, ad eccezione di casi particolari che solo la Direzione scolastica può autorizzare a fronte di particolari necessità.

4.5 A tale divieto fanno eccezione gli strumenti e le modalità di comunicazione, promossi nell'ambito dell'offerta formativa della singola scuola e che la Direzione scolastica provvederà a regolamentare secondo specifiche direttive sul corretto uso di tali strumenti (es. posta elettronica istituzionale, telefono aziendale, registro elettronico, partecipazione a comunità sui social network consentite dalla scuola...).

4.6 Trattandosi di regole poste a presidio della liceità penale dell'attività in relazione al rischio di reati di particolare gravità per l'ente, la violazione delle stesse da parte dei lavoratori è considerato illecito disciplinare della massima gravità, ai fini dell'individuazione della corrispondente sanzione disciplinare.

4.7 Il personale deve astenersi dall'usare toni eccessivamente amichevoli e confidenziali verso i genitori, il che sarebbe contrario al ruolo d'incarico di pubblico servizio, al dovere d'imparzialità, all'autorevolezza della scuola ed al codice comportamentale richiesto dall'ente, fatti salvi casi particolari (esempio vincoli familiari) resi noti alla Direzione Scolastica.

4.8 Costituisce altresì gravissimo illecito disciplinare divulgare all'esterno della scuola le informazioni personali (ed ancor più quelle sensibili) relative agli alunni ed alle loro famiglie, apprese dagli addetti scolastici nell'esercizio delle loro funzioni, anche rispetto al rischio rappresentato dal grave reato di violazione di segreto professionale e violazione delle norme europee (Regolamento UE 679 del 2016) sulla protezione dei dati personali.

data: gennaio 2024

firma legale rappresentante: _____



Giuseppina Maria Holik